COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE DISCARICHE ABUSIVE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE

DETERMINA N. 112 Roma, 28/05/2019

OGGETTO: SENTENZA DELLA C.G.U.E. PER LA CAUSA C-196/13. - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 242 DEL D.LGS. 152/2006 RIFERITA AL SITO DI EX DISCARICA RSU IN LOCALITÀ ***MALDERITI, NEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA, SITUATA NELLA REGIONE CALABRIA***.

PREMESSO che con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2017 il Generale B. Giuseppe Vadalà dell'Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi necessari all'adeguamento alla vigente normativa di n. 58 discariche e analogamente, con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2017, sono state affidate al medesimo Commissario straordinario ulteriori n.22 discariche tra cui è ricompresa la discarica RSU sita nel Comune di ***Reggio Calabria, loc. Malderiti (RC).***

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006, con particolare riferimento all'articolo 240 nella parte in cui specifica gli interventi da porre in essere per le caratteristiche del sito considerato.

CONSIDERATO che con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, nella causa C-196/13, la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 26 aprile 2007 nella causa C-135/05, e venendo meno agli obblighi di cui all'articolo 260, paragrafo 1, del TFUE, è stata condannata a versare alla Commissione europea, a partire dal giorno della pronuncia e fino alla data di esecuzione della citata sentenza C-135/05, una penalità semestrale calcolata, per il primo semestre, in un importo iniziale fissato in euro 42.800.000, dal quale saranno detratti euro 400.000 per ciascuna discarica contenente rifiuti pericolosi, ed euro 200.000 per ogni altra discarica contenente rifiuti non pericolosi, messe a norma conformemente alla medesima sentenza.

CONSIDERATO che la discarica sita nel Comune di ***Reggio Calabria, loc. Malderiti (RC)*** è interessata dalla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe (2014)D/19444 del 17 dicembre 2014 e nota SG-Greffe (2014)D/19757 del 19 dicembre 2014, la Commissione ha comunicato alla Repubblica italiana i dati e le informazioni da trasmettere ai fini della quantificazione delle penalità semestrali di cui alla sopra citata sentenza.

CONSIDERATO che con nota SG-Greffe(2014)D/7992 del 13 luglio 2015 avente ad oggetto "*notifica dell'ingiunzione di pagamento della penalità a seguito della sentenza della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13*" la Commissione europea ha ulteriormente indicato i requisiti che occorre soddisfare per dimostrare l'avvenuta messa a norma delle discariche interessate dalla sentenza ed in particolare:

i) Assicurare che nei siti in questione non siano più depositati rifiuti;
ii) Catalogare e identificare i rifiuti pericolosi;
iii) Attuare le misure necessarie per assicurare che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell'uomo e l'ambiente.

Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare se i rifiuti (pericolosi o non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se sia dunque necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa italiana, una "messa in sicurezza" (come definita dalle lettere m) e o) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20061) e/o

una "bonifica" (come definita dalla lettera p) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20062) e/o un "ripristino" (come definito dalla lettera q) dell'articolo 240 del decreto legislativo 152/20063) e, all'occorrenza, avviare e ultimare tali lavori di "messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino". Spetta alle competenti autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente normativa italiana, quali delle misure sopraelencate ("messa in sicurezza" e/o "bonifica" e/o "ripristino") debbano essere attuate con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti autorità italiane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o di parte di essi) sia necessaria per proteggere la salute umana e l'ambiente, ma resta inteso che, qualora le competenti autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti, esse devono tuttavia attuare misure di contenimento e/o isolamento che siano sufficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pericolo la salute umana e l'ambiente.

CONSIDERATO che a seguito della precedente comunicazione da parte delle Autorità italiane relativamente al sito in questione per il quarto semestre successivo alla sentenza del 2.12.2014 nella causa C-196/13, i servizi della Commissione hanno osservato: *"Per quanto riguarda la discarica di Malderiti-Reggio Calabria (Calabria), la documentazione d'appoggio (Autocertificazione del Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria in nota protocollare n. 127250 del 17/8/2016 e nota della Città di Reggio Calabria n. 3 8606 del 10/3/2017) dimostra che sono state effettuate tutte le indagini preliminari necessarie per attestare il mancato superamento delle CSC per le liste di analiti da ricercare e che è esclusa la necessità di interventi di emergenza e/o riparatori, atteso che, sulla scorta delle indagini svolte, la situazione esistente non comporta rischi per la salute umana o per le altre componenti ambientali (...) dei siti interessati." In risposta ad una richiesta di chiarimenti riguardante la presenza di rifiuti nel sito, le Autorità italiane hanno dichiarato che in tale sito non sono mai stati depositati rifiuti, ma solo terre da scavo e laterizi. In tale situazione è stato considerato superfluo procedere all'esecuzione di interventi di emergenza e di ripristino ambientale. Tuttavia, occorre rilevare che il materiale presente nel sito (plastiche, legno e residui di costruzioni) costituisce rifiuto e dovrebbe essere trattato come tale.*
Pertanto, la Commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii).
La penalità è dunque dovuta per questo sito"

VISTA la nota del Comune di Reggio Calabria prot. 127250 del 17.08.2016 ***(All. 1)*** con cui si ritiene concluso il procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., avendo effettuato tutte le indagini preliminari necessarie per attestare il mancato superamento delle CSC per la lista degli analiti da ricercare concordata con ARPACAL (parere Arpacal n. 26560 dell'08.07.2016 in ***All. 2***) e avendo accertato il non superamento delle CSC nelle matrici ambientali investigate;

VISTO il parere Arpacal n. 44202 del 17.11.2016 in cui *"... controllati tutti i risultati analitici trasmessi; accertata l'ottemperanza alle prescrizioni date...; considerata la conoscenza pregressa di questo servizio dello stato ambientale del sito sottoposto nel tempo ad accertamenti analitici ...; si ritiene non necessaria ulteriore attività di verifica e controllo e che il procedimento in argomento possa intendersi concluso"* ***(All. 3);***

TENUTO CONTO che a seguito di sopralluogo esperito in data 23.05.2017 da parte del personale del Comune di Reggio Calabria presso il sito in oggetto, è stata riscontrata la presenza di rifiuti di origine edile (materiale da costruzione e demolizione, legno, plastica, etc.) temporaneamente accantonati sul sito da parte della Società Immobiliare De Paoli;

CONSIDERATA l'Ordinanza n. 71 del 11.10.2017 a firma del Sindaco di Reggio Calabria che ordina alla Società Immobiliare De Paoli di *"provvedere alla rimozione e al trasporto per il tramite di una o più ditte autorizzate di tutti i rifiuti rinvenuti in argomento, nonché all'avvio a recupero/smaltimento degli stessi presso uno o più impianti autorizzati..."****(All. 4);***

VISTI i formulari di trasporto rifiuti n. 191655 e 191656 trasmessi dalla Società Immobiliare De Paoli Srl con nota di prot. 2654 del 08.01.2018 ***(All. 5 e All. 6);***

VISTA la nota di prot. 21710 del 06.02.2018 in cui il Comune di Reggio Calabria comunica *"l'Aggiornamento sullo stato di attuazione"* ***(All.7);***

ALLA LUCE di alcune anomalie geomagnetiche emerse a seguito di rilievi effettuati in collaborazione con l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia;

CONSIDERATA la nota n. 8/22-9 Prot. del Commissario Straordinario in cui si chiede alla Sogesid spa di selezionare con procedura concorsuale idonea ditta specialistica nel settore, per effettuare lavori necessari a "... *comprendere la natura e le cause delle citate anomalie geomagnetiche*" ***(All. 8)***;

VISTO quanto riportato nell'elaborato redatto dalla ditta specializzata che ha effettuato i lavori richiesti, in cui in particolare si sottolinea "Ubicazione sondaggi geognostici eseguiti"; "Risultato dei sondaggi geognostici e documentazione fotografica per sondaggi S1, S2, S3, S4 e S5"; "Risultati dello scavo della trincea T1 e documentazione fotografica"; "Risultati analisi di laboratorio su campioni prelevati" ***(All. 9);***

VISTA la nota 8/22 – 23 del 18 gennaio 2019 del Commissario, in cui si comunica agli enti preposti circa lo scavo a trincea e un carotaggio continuo con 5 sondaggi effettuati sul sito, inoltre si invita a *"...valutare tutte le eventuali ulteriori attività da mettere in atto, al fine di avere la certezza che all'interno dell'area perimetrata di competenza del Commissario (ad oggi ancora oggetto di infrazione comunitaria) non vi siano superamenti delle CSC concentrazioni soglia di contaminazione, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006"* ***(All. 10);***

VISTA la nota U 00296 del 25.01.2019 redatta da Sogesid in cui viene descritta l'attività effettuata ed in particolare, in merito allo scavo a trincea, viene chiarito che *"... i risultati delle analisi chimiche eseguite sui campioni di terreno sono stati confrontati con le CSC di cui alla colonna A tabella 1, allegato 5, titolo 5 della parte IV del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. , come previsto dall'allegato 4 del D.P.R. n. 120/2017 e le concentrazioni rilevate sono risultate inferiori ai limiti di legge e pertanto riutilizzabili in situ così come previsto dall'articolo 4 del D.P.R. n. 120/2017; in merito all'analisi del test di cessione sul campione di terreno escavato, il risultato del laboratorio è risultato conforme ed il campione è stato classificato con codice cer 170504 (terre e rocce non contenenti sostanze pericolose)."* Procedendo, difatti, al reinterro della trincea con il medesimo materiale escavato ed alla chiusura del cantiere. ***(All. 11);***

TENUTO CONTO della riunione operativa e del sopralluogo sul sito effettuati in data 13.02.2019 da parte di personale dell'Ufficio del Commissario, Arpacal dipartimento di Reggio Calabria, Sogesid;

VISTA la nota 12737 del 18.03.2019 del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria, comprensiva di relazione sopralluogo, rilievi fotografici e risultati analitici di laboratorio, in cui si evidenzia che *"Dall'analisi dei dati analitici trasmessi dal laboratorio chimico Arpacal di Cosenza si evince il* ***non superamento delle concentrazioni Soglia di contaminazione****, per come previsto all'allegato 5 tab. 1 del D. Lgs.152/06, in nessuno dei tre campioni analizzati"* ***(All. 12);***

VISTA la 'Relazione sul contesto idrogeologico del sito in località Malderiti, nel Comune di Reggio Calabria', redatta da Sogesid, che tiene conto di tutti i dati cartografici, storici, di letteratura idrogeologica della zona, nonché dall'osservazione diretta del sito, che conclude sostenendo *"...l'elevata soggiacenza della falda eventualmente presente in corrispondenza dell'area di indagine"* e sottolineando inoltre che *"...dalle analisi chimico fisiche effettuate sui campioni di terreno prelevati, non sono stati riscontrati superamenti delle CSC (secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006) tali da ipotizzare possibili fenomeni di inquinamento di un'ipotetica falda profonda, mediante trasporto dei contaminanti attraverso il terreno. Si aggiunge che nel corso delle indagini, in corrispondenza di dette profondità, non è stata riscontrata alcuna evidenza in merito alla eventuale presenza di acqua di falda."* ***(All. 13);***

VISTO il resoconto della riunione tecnica tenutasi in data 07.05.2019 presso gli Uffici della Regione Calabria da cui emerge che *"...il Commissario, a seguito di anomalie*

magnetiche registrate nell'ambito di un'indagine svolta in collaborazione con l'INGV, ha inteso svolgere ulteriori esplorazioni, incaricando la SOGESID SpA per la verifica di eventuali elementi sospetti nel sottosuolo. Le indagini svolte sono consistite nella realizzazione di trincee e carotaggi spinti fino alla profondità di 7 m (metri) *dal pc* (piano campagna) *dalle quali non è stato rilevato alcun tipo di materiale ne oggetti tali da giustificare le anomalie elettromagnetiche rilevate dall'INGV. Inoltre i campioni di terreno prelevati sono stati sottoposti ancora ad analisi chimiche di laboratorio da cui non è stato riscontrato alcun superamento delle CSC di cui alla normativa vigente.*

Infine il Commissario ha chiesto alla SOGESID SpA, al fine di rendere completa la documentazione da trasferire alla Corte di Giustizia Europea, di redigere una relazione idrogeologica dell'area visto che la falda acquifera non è stata riscontrata nei sondaggi realizzati nelle varie campagne eseguite. Lo studio ipotizza la presenza di una eventuale falda sotterranea posta tra i 66 m e i 74 m dal pc pertanto molto distante dai rifiuti abbancati in superficie che mediante percorsi di lisciviazione non avrebbero comunque interessato la stessa falda. I partecipanti alla riunione concordano con le determinazioni assunte nel lavoro esposto." ***(All. 14);***

DATO ATTO CHE per l'ex discarica di ***Reggio Calabria, loc. Malderiti (RC):***

i) Nel sito non vengono depositati rifiuti;

ii) Al sito è attualmente associata una sanzione come ex discarica di rifiuti non pericolosi, né sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi;

iii) Dalle indagini preliminari ambientali, confermate dal parere Arpacal, non è stato rilevato alcun superamento di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e dagli ulteriori approfondimenti non è mai emerso alcun superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), né sul terreno superficiale, né sul terreno profondo;

VALUTATO CHE alla luce di quanto sopra e, in particolare, visto quanto emerso nel corso della riunione del 07.05.2019, nonché l'esito dello scavo a trincea e dei carotaggi effettuati, l'area non costituisce rischio per la salute dell'uomo e per l'ambiente

DETERMINO

la chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del d. lgs. 152/2006

IL COMMISSARIO
(*Gen. B. CC Giuseppe Vadalà*)